



Federazione Italiana Sport Equestri

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato BIANCA MAGARO'

PROCEDIMENTO N. 18/2021

- vista la segnalazione, inoltrata a mezzo mail in data 20.9.2021 dall'Ufficio della Procura Federale per competenza a questo Giudice, mediante la quale si significava di avere ricevuto, in data 17.9.2021, una denuncia relativa a fatti accaduti in data 12 settembre 2021, presso l'impianto sportivo di dell'Arezzo Equestrian Center e, precisamente, l'avvenuto furto di attrezzature da cavallo (selle, due testiere, intero cassone con selle e testiere, integratori ecc) ad allievi dell'istruttore Luca Coata, sigg.ri Zibellini Benedetta, Simoni Martina, Minopoli Gennaro, Accordi Daria (per i minori) Massimo Pacciani Cardona Giulia e Elena Datti;

- *preso atto* che venivano trasmesse alla Procura Federale, e inoltrate a questo Ufficio, le copie delle denunce-querelle presentate da Zibellini, Simoni, Minopoli e Accordi e che veniva evidenziato che uno dei responsabili del furto, come identificato dalle Forze dell'Ordine, potesse essere il tesserato MANFREDI TESTAVERDE, partecipante alla competizione di cui trattasi;

- che nella segnalazione si evidenziava come persona informata sui fatti il sig. Riccardo Boricchi, show director;

- *rilevato* che, dall'esame di quanto segnalato e allo stato degli atti, potrebbero configurarsi comportamenti antiregolamentari **a carico di MANFREDI TESTAVERDE (26554/m)**,

- *considerato*, altresì, che la Procura Federale ha formulato istanza cautelare di sospensione dall'attività agonistica del soggetto individuato responsabile fino all'assunzione della decisione, atteso il fumus boni juris e il pericolo di reiterazione,

- visti gli artt 34, 37, 39 del Regolamento di Giustizia vigente,

FISSA

la data in cui assumerà la pronuncia per il giorno **1 ottobre 2021**,

MANDA

Alla Segreteria Organi di Giustizia di comunicare, ai sensi dell'art. 39.2 del Regolamento di Giustizia, il presente provvedimento a **MANFREDI TESTAVERDE**, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento di Giustizia, in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo e, comunque, agli indirizzi pec presenti nelle schede di tesseramento, in mancanza,



Federazione Italiana Sport Equestri

all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente nelle schede di tesseramento, in mancanza, all'indirizzo postale ivi indicato; nonché, in mancanza, ai sensi dell'art. 30.2, ai tesserati presso la sede dell'associazione di pertinenza presso la quale egli abbia la residenza sportiva **con prova di ricezione e consegna agli stessi e avvertimento che, in mancanza, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione ex art. 30.2 Regolamento Di Giustizia.**

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 30.3 è onere delle parti di indicare nel primo atto, anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in subordine, ordinaria, presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento disciplinare in corso; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la Segreteria dell'Organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito,

RISERVA

Ogni altro provvedimento ai sensi dell'art 39.4 e 39.5 R.G,

AVVERTE

le parti che, ai sensi dell'art 39.1 R.G., hanno facoltà di presentare memorie o documenti fino al **29 settembre 2021** e che la memoria difensiva deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da quel difensore munito di procura, quando nominato, e corredata da copia del documento di identità,

DISPONE

In accoglimento dell'istanza cautelare formulata, ai sensi dell'art. 39.2 u. cpv, la **sospensione del tesserato MANFREDI TESTAVERDE da ogni e qualsiasi attività agonistica fino al termine del presente procedimento.**

Roma, li 21 settembre 2021

il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Bianca Magarò